

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1907 come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 15 luglio 1906, n. 383.

Numero d'ordine	PROVINCIE	COMUNI	IMPORTO
1	Avellino	Cesinali	857 30
2	»	Tufo	1205 44
3	»	Bellizzi	506 —
4	»	Grottaminarda	240 82
5	»	Montefredane	752 —
6	Benevento	Paolisi	77 50
7	»	Vitulano	467 95
8	»	Airola	1377 —
9	»	Arpaja	259 80
10	»	Forchia	268 —
11	»	San Martino Sannita	768 90
12	»	Bucciano	413 60
13	»	Limatola	492 05
14	»	San Leucio	66 30
15	»	Bonea	1395 89
16	»	Colle Sannita	772 —
17	»	Mojano	(a) 470 10
18	Girgenti	Castrofilippo	1093 50
19	»	Alessandria della Rocca	861 11
20	»	Burgio	1073 40
21	»	Camastra	1338 30
22	Lecce	Roccaforzata	1054 72
23	»	Surano	485 91
24	Messina	Mcnforte San Giorgio	1364 27
25	Palermo	Baucina	1169 73
26	»	San Cipirello	1135 55
27	»	Montelepre	6228 91
28	»	Cinisi	8705 90
29	»	Giardinello	681 91
30	»	Villafrati	538 50
31	»	Sciara	3194 67
32	Potenza	Avigliano	(b) 5613 48
33	Siracusa	Rosolini	1557 14
34	»	Chiaromonte Gulfi	2175 —
Totale L.			49,264 65

Osservazioni. — (a) Della somma di L. 470.10 assegnata al comune di Mojano, L. 294 spettano alla frazione capoluogo e L. 176.10 alla frazione Luzzano. (b) - A complemento della quota di L. 13,269 57 già approvato a favore del medesimo Comune col R. decreto 10 novembre 1907, n. 759.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero 818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 7 luglio 1907, n. 416, che autorizza il Nostro Governo a raccogliere in testo unico le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di legge sul lavoro del donne e dei fanciulli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Non saranno ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, miniere e gallerie i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano compiuto l'età di 12 anni.

Per l'ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie, l'età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi età.

Non saranno ammessi ai lavori pericolosi, troppo faticosi e insalubri, ancorché non eseguiti nei luoghi indicati nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del capoverso dell'art. 4, i fanciulli di età minore dei 15 anni compiuti e le donne fino a 21 anni compiuti.

Nelle solfate di Sicilia potranno essere ammessi al lavoro di carico e scarico dei forni i fanciulli che abbiano compiuti i 14 anni.

Art. 2.

(Art. 2 legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 2 legge 7 luglio 1907, n. 416).

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui all'art. 15, le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non sieno forniti di un libretto e di un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel re-

golamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minore e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 182.

È concesso un termine fino al 1° luglio 1910 affinché possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambosessi non forniti del certificato di aver frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182.

L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza alcun compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei Comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli, saranno esenti da tassa di bollo.

Art. 3.

(Art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla presente legge e dal regolamento, deve farne in ogni anno regolare denuncia nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Dovrà pure nel corso dell'anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessazione permanente dei lavori, per cambiamento di ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause, che saranno stabilite dal regolamento. Le denunce saranno fatte in doppio esemplare alla Prefettura della Provincia dove l'azienda è esercitata, che le trasmetterà subito al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e dovrà tenere un registro con le indicazioni desunte dalle singole denunce.

Art. 4.

(Art. 4 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 3 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio superiore del lavoro, verranno determinati i lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri vietati ai fanciulli, di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.

Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri, nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.

Art. 5.

(Art. 5 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e articoli 4, 5, 10 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età.

Il divieto del lavoro notturno delle donne potrà essere tolto in quelle stagioni e in quei casi in cui il lavoro delle donne si applica sia a materie prime, sia a materie in lavorazione suscetti-

bili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile. Le norme per la concessione di tali eccezioni saranno determinate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Per lavoro notturno si intende quello che si compie fra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio potrà pure concedere agli stabilimenti nei quali vige attualmente lavoro notturno delle donne, una proroga di tale lavoro sino al 31 dicembre 1907, quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che sia già iniziata, con lavoro di adattamento dei locali o con ordinazione di macchinario e simili, la trasformazione degli impianti industriali necessaria per l'abolizione del lavoro notturno;

b) che al lavoro notturno non prendano parte donne minori di anni 18;

c) che il lavoro notturno sia ridotto man mano che cessano le ragioni per le quali sarà concessa la proroga sopra indicata.

Dove il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.

L'anzidetta disposizione riguardante la durata del lavoro in caso delle due mute sarà limitata a cominciare dal 1° gennaio 1911, dalle ore 5 alle 22, secondo l'art. 2 della Convenzione di Berna del 26 settembre 1906, e coll'eccezione di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della stessa Convenzione, quando questa sia ratificata da tutte le potenze firmatarie.

Art. 6.

(Art. 6 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Le puerpere non possono essere impiegate al lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma in ogni caso dopo tre settimane almeno, quando risulti da un certificato dell'Ufficio sanitario del Comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.

Art. 7.

(Art. 7 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 6 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

I fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del giorno, e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore.

Nel caso delle due mute, previsto dal penultimo comma dell'art. 5, il lavoro di ciascuna muta non supererà le ore 8 e mezzo.

La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi.

Art. 8.

(Art. 8 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le 6, ma non le 8 ore; di un'ora e mezzo almeno, quando supera le ore 8, ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore.

Quando concorra l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e

mezzo potrà essere limitato ad un'ora, se il lavoro non supera le 11 ore; ed anche a mezz'ora nel caso delle due mute previsto dal penultimo comma dell'art. 5.

In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.

Art. 9.

(Art. 9 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.

Art. 10.

(Art. 10 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire, a norma del regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

Nelle fabbriche dove s'impiegano donne, dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'art. 8.

La Camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie.

Art. 11.

(Art. 11 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e del regolamento, di cui nell'art. 15, e devono essere muniti del visto del sindaco, come attestazione d'autenticità, ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati ed ai funzionari, di cui nell'articolo seguente.

Art. 12.

(Art. 12 della legge 19 giugno 1902, n. 242, e art. 8 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all'art. 1, e accetteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale.

Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.

Art. 13.

(Art. 13 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a 60 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di L. 5000.

Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11 la pena è dell'ammenda da 50 a 500 lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell'art. 15 si potrà comminare l'ammenda sino a 50 lire.

In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità al lavoro, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 14.

(Art. 14 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Nelle contravvenzioni, per le quali è stata stabilita la sola pena dell'ammenda, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.

Art. 15.

(Art. 15 della legge 19 giugno 1902, n. 242 e art. 9 della legge 7 luglio 1907, n. 416).

Entro sei mesi dalla promulgazione della legge 7 luglio 1907, n. 416, le norme per l'attuazione di essa saranno introdotte nel regolamento pubblicato con R. decreto 29 gennaio 1903, n. 41, in modo da formarne un testo unico da approvarsi con Reale decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio del lavoro.

Le successive modificazioni al regolamento entreranno in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

Art. 16.

(Art. 16 della legge 19 giugno 1902, n. 242).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 dicembre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Schio (Vicenza).

SIRE!

Nel periodo di un anno il Consiglio comunale di Schio, ricostituito in seguito alle elezioni generali del 23 dicembre 1906, non è stato in grado di addivenire alla nomina del sindaco.

I dissidi, che resero incerta la vita amministrativa di quel Comune, nonostante l'opera zelante della Giunta, si manifestarono nuovamente a proposito di un'inchiesta da eseguire alle scuole tecniche.

Trovatesi in opposizione la maggioranza del Consiglio, contraria alla proposta, e la maggioranza della Giunta che la propugnava, tutti gli assessori rassegnarono le loro dimissioni, mantenute malgrado gli uffici fatti dal Consiglio perchè venissero ritirate. Né migliore esito ebbero i tentativi per la nomina dell'attuale amministrazione, avendo i nuovi eletti nelquadro del 14 novembre decisamente rifiutato di accettare l'incarico.

In tale stato di cose, per risolvere la crisi e rendere possibile la costituzione di una rappresentanza onnipotente e indisponibile, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato, lo scioglimento di quel Consiglio comunale, e l'ordinamento di un nuovo Consiglio, all'augusta firma di Vostra Maestà, ho l'onore di sottoporvi provvedo.